



AVVISO PUBBLICO

SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2022

(Art. 11 Legge 9/12/1998, n° 431)

VISTI:

- La Legge 09/12/1998, n. 431, art. 11;
- Il D.M. dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;
- Il D.M. n. 218 del 13/07/2022 (GURI n.187 del 11/08/2022);

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

In attuazione della propria determinazione n. 153 del 10/09/2022

RENDE NOTO

- Che dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio comunale sino alle ore 13,00 del giorno 24/10/2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato in possesso dei requisiti minimi fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/06/1999, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431 del 9/12/1998, e che non siano titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Che per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2021.

ART. 1. REQUISITI DI AMMISSIONE

A pena di esclusione dal presente avviso, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'U.E. (D.Lgs. 06/02/2007, n. 30). Sono ammessi al contributo anche gli extracomunitari titolari di Carta di soggiorno o di Permesso di soggiorno almeno biennale, esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (artt. 5,9, e 40 del D.Lgs. 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2000 e s.m.i.), e che siano regolarmente residenti da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella Regione Abruzzo (L. 6/8/2008 n°133) alla data di pubblicazione del presente avviso.

2) Residenza alla data di pubblicazione del presente bando nel Comune di Colonnella nonché nell'alloggio oggetto della domanda condotto in locazione come abitazione principale.

3) Limiti di reddito:

- **(fascia A)** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

ovvero

- **(fascia B)** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'Ise che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione o nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 07/06/1999, l'Isee viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25% e comunque non superiore a € 15.583,63. Le due condizioni non sono cumulabili.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della legge 5/08/1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2021, dichiarati nell'anno 2022;

I limiti di reddito di cui sopra, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. dei LL.PP. del 7/6/1999, sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includano soggetti diversamente abili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL (non inferiore al 66%), ovvero familiari ultrasessantacinquenni.

Si precisa che i redditi da dichiarare dovranno essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il nucleo familiare.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune deve richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico)

Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2021.

Il valore dei canoni corrisposti nell'anno 2021 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori;

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;

ovvero

- soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venticinque per cento o, in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno – dicembre 2021 rispetto a giugno – dicembre 2020 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo è di € 3.100,00.

4) Titolarità di un contratto di locazione per alloggio situato nel Comune di Colonnella stipulato per abitazione principale e regolarmente registrato entro l'anno 2021;

5) Sono esclusi dai contributi:

- gli studenti con contratto di locazione per motivi di studio;

- i soggetti usufruenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, delle unità immobiliari già assoggettate alla disciplina del canone sociale (ai sensi della L.R. n. 96/1996) e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risultante da attestazione ISEE.

ART. 2 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

Il contributo non è cumulabile con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/1998), né cumulabile, come stabilito dall'art 1 comma 5 del decreto Ministeriale del 12/08/2020, con altre forme di sussidio previste dal cd. "reddito di cittadinanza".

ART. 3 PRESENTAZIONE ISTANZA

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al citato D.M. 7/6/1999, devono far pervenire formale istanza, debitamente sottoscritta, al Comune di Colonnella entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 24/10/2022 pena l'esclusione, compilando l'apposito modulo che sarà reperibile presso il sito web del Comune di Colonnella www.comune.colonnella.te.it

L'istanza può essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: comune.colonnella@pec.it
- tramite Email all'indirizzo: protocollo@comune.colonnella.te.it

solo in caso non si sia detentori di e mail o pec, all'ufficio Protocollo insistente presso la sede del Comune di Colonnella ubicata in via Roma, 2;

ART. 4 ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA STESSA

L'istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, dovrà riportare, oltre la dichiarazione dei requisiti di partecipazione precedentemente indicati, i seguenti dati:

1. la composizione del nucleo familiare del richiedente ed i dati anagrafici di ciascun componente della famiglia;

2. il reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2021, risultante nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2022. I redditi relativi a ciascun componente il nucleo familiare dovranno essere distinti secondo la provenienza (lavoro dipendente, autonomo, pensione, altro);

3. gli estremi relativi al contratto di locazione per l'anno 2021, con indicazione:

a) del canone mensile al netto degli oneri accessori;

b) dell'importo complessivo corrisposto al proprietario dell'alloggio nell'intero anno 2020;

c) del tipo di contratto: libero, concordato, transitorio;

4. la superficie dell'unità immobiliare, calcolata ai sensi dell'art. 13 della L. n° 392/78, nonché la categoria catastale;

5. L'eventuale presenza nel nucleo familiare:

a) di persone diversamente abili con invalidità superiore al 66% (da certificarsi a cura della competente ASL);

b) di figli a carico;

c) di soggetti ultrasessantacinquenni.

6. L'eventuale presenza di sfratto esecutivo.

La domanda viene considerata inammissibile nei seguenti casi:

a) mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;

b) inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;

c) mancanza della sottoscrizione della domanda;

d) modello della domanda non conforme a quello reso disponibile sul sito del Comune di Colonnella;

e) mancata produzione della fotocopia della carta di identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente in corso di validità;

f) mancata presentazione della documentazione attestante le condizioni sopra richiamate.

ART. 5 CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità dei dati, il dichiarante decade dai benefici eventualmente erogati.

Inoltre l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colonnella ed il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Colonnella Dott.ssa Giovanna Cichetti

Tutte le informazioni fornite dal richiedente saranno utilizzate esclusivamente in riferimento al presente avviso.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott.ssa Giovanna Cichetti

